

STATUTO DEL CONSORZIO TRA I COMUNI DI MAZZANO ROMANO E CALCATA PER LA GESTIONE DEL "PARCO SUBURBANO VALLE DEL TREJA"

Titolo I COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Capo I *Degli scopi, della durata, della sede e delle modifiche dello statuto*

Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della Legge Regionale 22 settembre 1982, n.43, tra i comuni di Mazzano Romano e Calcata è costituito il Consorzio per la gestione del parco suburbano Valle del Treja.

Art.2

L'attività del Consorzio è finalizzata alla tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio del parco e delle componenti naturali, sociali e culturali ad esso legate, allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali, in conformità delle finalità istitutive previste nell'art.1 dell'anzidetta legge.

Art.3

Il Consorzio preposto alla gestione del parco regionale suburbano Valle del Treja ha durata indeterminata. Ciò nondimeno, può essere sciolto mediante deliberazione di consigli comunali degli enti consorziati. In questo, come nel caso di difetto di accordo degli enti consorziati, la gestione del parco rimane affidata alla Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, ultimo comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n.43.

Art.4

L'ente gestore ha la sede nella residenza del comune di Mazzano Romano; nel comune di Calcata dovrà attivarsi, a cura del Consorzio, un ufficio di rappresentanza di zona.

Art.5

Il presente statuto può essere oggetto di modifiche con la stessa procedura seguita per la sua adozione e approvazione.

Titolo II ORGANI DEL CONSORZIO

Capo I *Dell'assemblea*

Art.6

Sono organi del Consorzio: l'assemblea consorziale, il comitato di gestione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.

Art.7

L'assemblea del Consorzio è costituita dai sindaci dei comuni consorziati, o da loro delegati scelti all'interno dei rispettivi consigli, quali membri di diritto, e da sette consiglieri eletti da ciascun consiglio comunale nel suo seno.

Nell'assemblea deve essere rappresentata la minoranza dei rispettivi consigli comunali.

L'assemblea degli enti consorziati dura in carica cinque anni e si rinnova periodicamente in concomitanza col rinnovo dei rispettivi consigli comunali.

Entro sessanta giorni dalla sua elezione ogni consiglio comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno all'assemblea consorziale.

Sono eletti rappresentanti dei comuni in seno all'assemblea i consiglieri che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. A tal fine ciascun consigliere può votare per tanti nominativi quanti sono i componenti da nominare in seno all'assemblea.

Art.8

In caso di decadenza, di dimissioni o di altre cause di cessazione o di permanente impedimento da membro dell'assemblea del Consorzio, i consigli degli enti consorziati provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza o del fatto impeditivi.

Salve le disposizioni di cui al precedente art.3, comma secondo, i rappresentanti comunali nell'assemblea del Consorzio restano in carica, anche nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, fino all'elezione del nuovo organo che provvederà ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo.

Art.9

Ferme le disposizioni in materia di riunioni in sessione ordinaria di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art 124 del T.U.L.C.P. approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, e successive modifiche, l'assemblea può riunirsi in via straordinaria per determinazione del presidente, salve le disposizioni di cui al n.1) dell'art. 139 del predetto testo unico del 1915, n.148, o per deliberazione del comitato di gestione.

Può pure riunirsi straordinariamente per domanda di una terza parte dei membri. L'assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio.

Art.10

La convocazione dei membri dell'assemblea è fatta dal presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

Nel caso in cui la predetta consegna non sia possibile, la convocazione è fatta a mezzo posta mediante raccomandata.

Per la consegna di cui al primo comma del presente articolo si applica il disposto di cui all'art.125, comma secondo, del testo unico del 1915, n.148.

L'avviso per le convocazioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai membri dell'assemblea almeno cinque giorni, e per le convocazioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Per le convocazioni nei casi d'urgenza, per l'aggiunta di altri oggetti da trattarsi, oltre a quelli già iscritti all'ordine del giorno e per la relativa pubblicità si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 125 sopra richiamato.

La prima adunanza dell'assemblea consorziale neo eletta è presieduta dal membro anziano a seguito di convocazione del presidente e su deliberazione del comitato di gestione uscenti.

Art.11

L'assemblea non può deliberare sopra alcun oggetto se non interviene la maggioranza dei componenti; nella seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno, le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, le sedute sono pubbliche, salve le norme di cui all'art.295 del menzionato testo unico del 1915, n.148. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art.12

Per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, spetta all'assemblea, in particolare:

- 1) deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio;
- 2) deliberare i regolamenti organici e di servizio, predisposti dal comitato di gestione;
- 3) nominare i revisori dei conti di cui al successivo art.20;
- 4) nominare i membri del comitato di gestione ai sensi del successivo art.13 del presente statuto;
- 5) deliberare l'acquisto o l'alienazione degli immobili, l'accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni;
- 6) deliberare il regolamento di attuazione di cui all'art.5 della legge regionale 22 settembre 1982, n.43, predisposto dal comitato di gestione dell'ente;
- 7) deliberare il piano d'assetto del parco, predisposto dal comitato di gestione, ai sensi dell'art.7 della legge regionale 28 novembre 1977, n.46;
- 8) deliberare, in generale, gli affari che interessano il Consorzio e che non siano attribuiti al comitato di gestione od al presidente.

Capo II

Del comitato di gestione

Art.13

Il comitato di gestione si compone di cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea consorziale al suo interno.

L'assemblea procede alla nomina dei membri effettivi con votazione complessiva; con votazione del pari complessiva procede successivamente alla nomina dei membri dei membri supplenti.

A tale fine ciascun componente l'assemblea può votare per un numero di consiglieri pari al numero dei membri della cui elezione si tratta. Sono eletti membri del comitato di gestione i componenti che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Se alcuno dei candidati non abbia raggiunto, in prima votazione, la prescritta maggioranza assoluta sono eletti, in seconda votazione, da effettuarsi immediatamente dopo la prima, i componenti che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

L'elezione del comitato di gestione è fatta dall'assemblea nella prima adunanza.

Due membri effettivi almeno ed un supplente sono eletti dall'assemblea in rappresentanza di ciascun Ente territoriale facente parte del Consorzio.

L'assemblea del Consorzio procede, a norma del precedente art.8, alla sostituzione di quei membri del comitato di gestione che, per dimissioni o per altre cause, siano venuti a mancare.

I membri del comitato di gestione scadono contemporaneamente all'assemblea del Consorzio. Essi, tuttavia, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del nuovo comitato.

Art.14

Le adunanze del comitato di gestione sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I relativi verbali sono sottoscritti dal presidente, dal membro più anziano di età e dal segretario.

Alle sedute del comitato di gestione si applicano le disposizioni di cui all'art.57, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n.297.

Art.15

Il comitato di gestione si riunisce su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci.

Art.16

Appartiene al comitato di gestione, in particolare:

- 1) formare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i regolamenti organici e di servizio, il progetto del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 2) provvedere alla ordinaria amministrazione del Consorzio;
- 3) fissare il giorno per la convocazione ordinaria e straordinaria dell'assemblea consorziale;
- 4) concludere locazioni e conduzioni, contratti resi obbligatori per legge o deliberati di massima dall'assemblea;
- 5) controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 6) richiedere consulenza e nominare commissioni di studio su problemi e servizi che interessano il Consorzio;
- 7) deliberare, in genere, su tutto quanto non sia attribuito all'assemblea od al presidente.

Capo III

Del presidente

Art.17

Il presidente del Consorzio è eletto dal comitato di gestione nel suo seno. Scade contemporaneamente al comitato di gestione, ma continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Art.18

In caso di assenza od impedimento del presidente ne fa le veci il componente dello stesso comitato più anziano di età eletto al suo interno con funzioni di vice presidente.

Ove anche quest'ultimo versi nelle condizioni di cui al precedente comma, le funzioni vicarie del presidente sono svolte dal membro del comitato di gestione che segue immediatamente per anzianità il vice presidente.

Art.19

Spetta al presidente:

- 1) rappresentare il Consorzio;
- 2) firmare tutti gli atti di competenza del Consorzio;
- 3) sovrintendere al personale ed ai servizi;
- 4) convocare l'assemblea del Consorzio ed il comitato di gestione determinando l'ordine degli argomenti da trattare;
- 5) presiedere l'assemblea ed il comitato di gestione;
- 6) eseguire tutte le deliberazioni adottate;
- 7) stipulare i contratti deliberati dall'assemblea e dal comitato di gestione;
- 8) firmare i mandati di pagamento insieme al membro più anziano di età del comitato di gestione ed al segretario del Consorzio e gli ordinativi di riscossione insieme al segretario stesso;
- 9) provvedere a quanto è necessario al funzionamento del Consorzio e per il buon andamento dei servizi.

Capo IV

Del collegio dei revisori dei conti

Art.20

Il collegio dei revisori dei conti, di cui al comma secondo dell'art.4 della legge regionale 22 settembre 1982, n.43, è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza di ciascun ente consorziato, nominati annualmente dall'assemblea fra i componenti della stessa estranei al Comitato di gestione cui si riferisce il conto.

Il terzo membro è designato dalla Regione Lazio. Il presidente è eletto dal collegio dei revisori dei conti al suo interno.

Art.21

Per l'elezione dei membri del collegio dei revisori dei conti di cui al precedente art.20 del presente statuto, ciascun componente dell'assemblea può votare per un solo nominativo. Sono proclamati eletti coloro che abbiano raccolto il maggior numero dei voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento della maggioranza dei componenti dell'assemblea, salve le disposizioni di cui all'art.11 del presente statuto.

Art.22

L'assemblea del Consorzio procede alla sostituzione di quei membri del collegio dei revisori dei conti che per dimissioni o per altre cause siano venuti a mancare con le modalità di cui al precedente art.8.

Titolo III

PERSONALE DEL CONSORZIO

Capo I

Dell'ufficio tecnico e del segretario

Art.23

L'ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del parco è composto:

- a) da un direttore del parco;
- b) dal personale tecnico amministrativo in ragione di un massimo di cinque addetti.

Art.24

Ai sensi dell'art.4, comma quarto, della legge regionale 22 settembre 1982, n.43, le funzioni di segretario del Consorzio sono affidate al direttore del parco il quale svolge le competenze stabilite nel regolamento organico dell'ente.

Titolo IV

ORGANI CONSULTIVI DEL CONSORZIO

Capo I

Del comitato tecnico scientifico

Art.25

L'ente gestore del parco Valle del Treja potrà avvalersi della consulenza del comitato tecnico-scientifico composto ai sensi dell'art.10 della legge regionale 28 novembre 1977, n.46.

Il comitato tecnico-scientifico è convocato e presieduto dal presidente del Consorzio.

Art.26

Ai componenti del comitato tecnico-scientifico spetta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del comitato formalmente convocato in misura pari a quella prevista per i consiglieri del comune facente parte del Consorzio con il maggior numero di abitanti.

Titolo V

FINANZE E CONTABILITA'

Capo I

Dei mezzi finanziari e delle indennità

Art.27

Il consorzio provvede all'espletamento dei compiti istituzionali mediante finanziamenti annuali ordinari concessi dalla Regione Lazio.

Possono essere concessi all'ente gestore contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

Art.28

Il servizio di cassa e tesoreria è affidato al tesoriere del comune di Mazzano Romano.

Art.29

In materia di indennità di presenza, di carica, di missione e di rimborso spese si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1985, n.816.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art.30

Fino a quando l'ente gestore non avrà in organico il direttore del parco, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale di Mazzano Romano al quale spetta, per l'espletamento di dette funzioni, un compenso mensile fissato dall'assemblea consorziale.

Art.31

Ai sensi dell'art.4, comma quarto, della legge regionale 22 settembre 1982, n.43, nelle more di espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di organico previsti dal precedente art.21, lettera b), del presente statuto, l'ente gestore potrà avvalersi del personale dei comuni di Mazzano Romano e Calcata.

Capo II

Norme finali

Art.32

Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento.

Art.33

Con l'approvazione del presente statuto da parte della Giunta regionale del Lazio, ai sensi dell'art.4 della legge regionale 22 settembre 1982, n.43, cessano di avere efficacia le norme di cui al precedente statuto.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione di cui al comma precedente, gli enti territoriali facenti parte del Consorzio procedono a norma delle disposizioni di cui al capo I, titolo II, del presente statuto.